

# Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)<sup>1</sup>

del 17 gennaio 1961 (Stato 11 giugno 2002)

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI<sup>3</sup>),

*ordina:*

## Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

### Art. 1 Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributi

Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli articoli 34 a 43 dell'O del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAV)<sup>4</sup>. Sono riservate le disposizioni speciali sull'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero.

### Art. 1<sup>bis</sup> Aliquota dei contributi

<sup>1</sup> Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS<sup>6</sup> i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno Fr.	ma inferiore a Fr.	
7 800	14 300	0,754
14 300	18 300	0,772
18 300	20 300	0,790
20 300	22 300	0,808
22 300	24 300	0,826

### RU 1961 29

- <sup>1</sup> Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Giusta detta disposizione, i titoli marginali sono stati accentrati.
- <sup>2</sup> RS 831.20
- <sup>3</sup> Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
- <sup>4</sup> RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Ora: OAVS.
- <sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4382).
- <sup>6</sup> RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno Fr.	ma inferiore a Fr.	
24 300	26 300	0,844
26 300	28 300	0,879
28 300	30 300	0,915
30 300	32 300	0,951
32 300	34 300	0,987
34 300	36 300	1,023
36 300	38 300	1,059
38 300	40 300	1,113
40 300	42 300	1,167
42 300	44 300	1,221
44 300	46 300	1,274
46 300	48 300	1,328

7

<sup>2</sup> Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 54 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.

## Capo secondo: L'integrazione

### A. I provvedimenti sanitari

#### Art. 2<sup>8</sup> Genere dei provvedimenti

<sup>1</sup> Sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in particolare gli interventi chirurgici, fisio e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d'una infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche sperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e adeguato.

<sup>2</sup> Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche sperimentate, la cura dell'affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un'importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l'inizio della paralisi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2687).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

<sup>9</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

<sup>3</sup> Se, trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell'ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno, può essere evidentemente migliorata o mantenuta.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Non sono considerati provvedimenti sanitari, secondo l'articolo 12 LAI, in specie le cure per ferite, infezioni e malattie interne o parassitarie.<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Se la cura è eseguita in uno stabilimento, l'assicurazione assume anche le spese per i trattamenti destinati alla cura vera e propria del male per il periodo di degenza in quanto questa serve prevalentemente all'esecuzione di provvedimenti integrativi.<sup>12</sup>

### **Art. 3** Infermità congenite

L'elenco delle infermità congenite previste nell'articolo 13 LAI è oggetto di un'ordinanza speciale.

### **Art. 3<sup>bis</sup>**<sup>13</sup> Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali

Se la degenza in uno stabilimento o in una casa di cura serve all'esecuzione simultanea di provvedimenti sanitari e di altro genere previsti dall'assicurazione, quest'ultima assume le spese per il vitto e l'alloggio a condizione che i provvedimenti sanitari debbano essere eseguiti in uno stabilimento di cura.

### **Art. 3<sup>ter</sup>**<sup>14</sup> Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura

Se l'esecuzione di provvedimenti sanitari esige che il vitto e l'alloggio siano presi fuori di uno stabilimento o di una casa di cura, l'assicurazione concede le prestazioni secondo l'articolo 90 capoversi 3 e 4. Sono salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2).

### **Art. 4<sup>15</sup>** Cure a domicilio

<sup>1</sup> Se l'assistenza per le cure a domicilio dovute all'invalidità supera, per oltre tre mesi, quanto normalmente esigibile, l'assicurazione rimborsa le spese per il personale d'assistenza supplementare necessario fino a un limite massimo valutato caso per caso.

<sup>2</sup> Se le cure supplementari dovute all'invalidità eccedono in media due ore al giorno, o una sorveglianza costante è necessaria, si può ritenere come adempito ciò che è normalmente esigibile.

<sup>10</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O dell' 11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>11</sup> Primitivo cpv. 3.

<sup>12</sup> Primitivo cpv. 4.

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU **1976** 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 2925).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991 (RU **1991** 1422).

<sup>3</sup> Il limite di rimborso è fissato per ogni caso in funzione dell'assistenza necessaria. Esso corrisponde in caso di assistenza molto elevata al totale, in caso di assistenza elevata ai tre quarti, in caso di intensità media alla metà e in caso di assistenza poco elevata a un quarto del montante massimo della rendita di vecchiaia semplice secondo l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>16</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

<sup>4</sup> L'assistenza è considerata come:

- a. molto importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di otto ore al giorno;
- b. importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di sei ore al giorno;
- c. d'intensità media, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di quattro ore al giorno;
- d. di poca intensità, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di due ore al giorno o quando una sorveglianza costante è necessaria.

#### **Art. 4<sup>bis</sup>17**      Analisi e medicinali

L'assicurazione assume le spese delle analisi, dei medicinali e delle specialità farmaceutiche indicati secondo comprovata scienza medica e atti a integrare l'assicurato in modo semplice e conforme allo scopo.

#### **Art. 4<sup>ter</sup>18**      Assunzione dei costi in caso di nascita all'estero

Per i bambini ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera b LAI nati invalidi all'estero, l'assicurazione per l'invalidità assume le prestazioni in caso di infermità congenita durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui avrebbero dovuto essere accordate in Svizzera.

## **B. I provvedimenti professionali**

#### **Art. 5<sup>19</sup>**      Prima formazione professionale

<sup>1</sup> È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un'attività in laboratorio protetto.

<sup>16</sup> RS 831.10

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

<sup>2</sup> Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall'invalidità, tra le predette spese e quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l'importo annuo di franchi 400.<sup>20</sup>

<sup>3</sup> Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell'invalido con quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.<sup>21</sup>

<sup>4</sup> Entrano nell'ambito delle spese sopportate dall'assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.<sup>22</sup>

<sup>5</sup> Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, è posto in un centro di formazione, l'assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.<sup>23</sup>

<sup>6</sup> Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

- a. per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;
- b. per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.<sup>24</sup>

#### **Art. 6<sup>25</sup>** Riformazione professionale

<sup>1</sup> Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

<sup>2</sup> Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell'invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l'ultimo reddito conseguito durante l'interrotta formazione sia stato superiore all'indennità giornaliera massima per persone sole prevista all'articolo 24 capoverso 2<sup>bis</sup> LAI, ivi compresi i supplementi interi ai sensi degli articoli 24<sup>bis</sup> e 25 LAI.

<sup>3</sup> Se l'assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l'assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio nel centro di formazione.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU **1980** 1972).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>22</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU **1976** 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>24</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

<sup>4</sup> Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

- a. per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;
- b. per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettera c.<sup>26</sup>

**Art. 6<sup>bis</sup>27** Servizio di collocamento; spese suppletive

<sup>1</sup> L'assicurazione assume le spese per abiti da lavoro e utensili personali, il cui acquisto sia reso necessario dal cambiamento di professione dovuto all'invalidità, quando il datore di lavoro non è tenuto a sopportarle. Le spese di sostituzione, pulizia e riparazione non sono assunte.

<sup>2</sup> Se per il cambiamento del posto di lavoro dovuto all'invalidità l'assicurato è costretto a traslocarsi, l'assicurazione sopperisce alle necessarie spese di trasporto.

**Art. 7** Aiuto in capitale

<sup>1</sup> Un aiuto in capitale può essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all'integrazione e domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le qualità psichiche necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, in quanto si diano i presupposti economici di un'attività duratura sufficiente all'esistenza dell'assicurato e una bastevole garanzia per il finanziamento.

<sup>2</sup> L'aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece si possono concedere impianti aziendali o prestare garanzie.<sup>28</sup>

## **C.<sup>29</sup> I provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale e per l'assistenza prestata ad assicurati grandi invalidi prima del compimento del 20° anno d'età**

### **I. Insegnamento specializzato**

**Art. 8** Sussidio per le spese scolastiche

<sup>1</sup> L'assicurazione accorda un sussidio per le spese scolastiche agli assicurati che a cagione di un danno alla salute non soddisfano le esigenze della scuola pubblica e necessitano quindi di un insegnamento specializzato regolare adeguato ai bisogni dell'invalido ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LAI.

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3133). Per gli art 8 a 12 vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>2</sup> L'insegnamento specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento del 20° anno d'età.

<sup>3</sup> Secondo la presente ordinanza, per scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli primario e secondario I, l'insegnamento scolastico impartito nelle classi regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre forme d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme particolari d'insegnamento che fanno parte della scuola pubblica.

<sup>4</sup> Il sussidio per le spese scolastiche è assegnato:

- a. agli assicurati deboli di mente, il cui quoziente d'intelligenza non supera 75;
- b. agli assicurati ciechi o la cui acutezza visiva binoculare rimane inferiore a 0,3 dopo correzione;
- c. agli assicurati sordi e deboli d'udito con una perdita uditiva media dell'orecchio migliore di almeno 30 db nell'audiogramma tonale o una perdita uditiva equivalente nell'audiogramma vocale;
- d. agli assicurati portatori di un grave handicap fisico;
- e. agli assicurati con gravi difficoltà d'eloquio;
- f. agli assicurati con gravi disturbi di comportamento;
- g. agli assicurati i cui danni alla salute presi separatamente non adempiono integralmente le condizioni poste nelle lettere a-f, ma cumulandoli non permettono la frequentazione della scuola pubblica.

<sup>5</sup> Il sussidio alle spese scolastiche ammonta a 44 franchi al giorno.<sup>30</sup>

#### **Art. 8<sup>bis</sup>** Sussidio per le spese di pensione

<sup>1</sup> L'assicurazione versa un sussidio per le spese di pensione, vitto e alloggio fuori casa, se esse sono dovute alla frequentazione della scuola speciale.

<sup>2</sup> Il sussidio ammonta:

- a. a 35 franchi al giorno per vitto e alloggio fuori casa, oppure
- b. a 7 franchi per pasto principale, nel caso in cui solo i pasti siano presi fuori casa.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

<sup>2</sup> Il sussidio ammonta a:

- a. 56 franchi per pernottamento nell'internato;
- b. 7 franchi per il pasto di mezzogiorno nell'esternato.<sup>31</sup>

**Art. 8<sup>ter</sup>** Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

<sup>1</sup> L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari a completare l'insegnamento specializzato.

<sup>2</sup> I provvedimenti comprendono:

- a. la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e;
- b. l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c;
- c. i provvedimenti necessari all'acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera a;
- d. la ginnastica speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c.

**Art. 8<sup>quater</sup>** Assegni speciali per i trasporti

<sup>1</sup> L'assicurazione assume le spese del trasporto necessario per la frequentazione della scuola speciale e per l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 8<sup>ter</sup> capoverso 2. Le spese sono rimborsate per recarsi presso l'agente esecutore appropriato più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, dovrà assumersi le spese supplementari.

<sup>2</sup> Sono rimborsate:

- a. le spese corrispondenti al costo dei tragitti più diretti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche, oppure
- b. le spese del trasporto organizzato dalla scuola speciale o dalle persone che esercitano l'autorità parentale sull'assicurato.

<sup>3</sup> Oltre alle spese rimborsate conformemente al capoverso 2 lettere a e b, sono rimborsate anche le spese di trasporto per una persona indispensabile che accompagna l'assicurato.

<sup>4</sup> Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni. L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

## II. Provvedimenti che permettono la frequentazione della scuola pubblica

**Art. 9** Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

<sup>1</sup> L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari per permettere la frequentazione della scuola pubblica.

<sup>2</sup> I provvedimenti comprendono:

- a. la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e;
- b. l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c.

**Art. 9<sup>bis</sup>** Assegni speciali per i trasporti

L'assicurazione assume le spese di trasporto rese necessarie in seguito ad un grave handicap fisico o della vista per l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 9 così come per permettere la frequentazione della scuola pubblica. L'articolo 8<sup>quater</sup> è applicabile per analogia.

**Art. 9<sup>ter</sup>** Sussidio per le spese di pensione

<sup>1</sup> Se, a causa di un handicap fisico o della vista, il trasporto da e per la scuola pubblica appropriata più vicina non è possibile, l'assicurazione versa un sussidio secondo l'articolo 8<sup>bis</sup> quando l'assicurato alloggia e consuma i pasti fuori casa.

<sup>2</sup> Se, per garantire il passaggio dalla scuola speciale alla scuola pubblica, si rende necessario, oltre alla frequentazione della scuola pubblica, un soggiorno nell'internato di una scuola speciale, l'assicurazione versa un sussidio secondo l'articolo 8<sup>bis</sup> capoverso 2 lettera a al massimo durante un anno.

## III. Provvedimenti di preparazione all'insegnamento in scuole speciali e nella scuola pubblica

**Art. 10** Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

<sup>1</sup> L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica.

<sup>2</sup> I provvedimenti comprendono:

- a. la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e;
- b. l'allenamento uditivo e l'insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera c;
- c. l'educazione precoce per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere a-g.

**Art. 11** Assegni speciali per i trasporti

L'assicurazione assume le spese di trasporto necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 10 capoverso 2. L'articolo 8<sup>quater</sup> è applicabile per analogia.

**IV. Indennizzo forfettario ai Cantoni****Art. 12**

<sup>1</sup> Se il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l'assicurazione può adempiere al suo obbligo di fornire le prestazioni mediante il versamento di un indennizzo forfettario al Cantone di domicilio, senza far valere diritti individuali presso l'assicurazione. Convenzioni corrispondenti saranno concluse dall'Ufficio federale a nome della Confederazione.

<sup>2</sup> Se il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato non gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l'assicurato può far valere il suo diritto presso l'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: ufficio AI) competente secondo gli articoli 65-67. Se vi è un diritto a prestazioni, il rimborso delle spese avviene conformemente alla convenzione stipulata tra l'Ufficio federale e il Cantone di domicilio.

**V. Assistenza ai minorenni grandi invalidi****Art. 13<sup>32</sup>**

<sup>1</sup> Il sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 27 franchi il giorno ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 17 franchi il giorno se di grado medio e a 7 franchi il giorno se di grado esiguo.<sup>33</sup> Se il minorenne è collocato in un istituto, l'assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a 56 franchi per notte.<sup>34</sup>

<sup>2</sup> Il rimborso delle spese di viaggio è escluso.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2765).

<sup>34</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).

## D. I mezzi ausiliari

**Art. 14**<sup>35</sup> Elenco dei mezzi ausiliari.

L'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (detto qui di seguito «Dipartimento») che emana disposizioni complementari riguardanti:<sup>36</sup>

- a. la consegna di mezzi ausiliari;
- b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d'immobili rese indispensabili dall'invalidità;
- c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.

**Art. 15 e 16**<sup>37</sup>

## E. Le indennità giornaliera

**Art. 17**<sup>38</sup> Periodo istruttorio

L'assicurato che, per almeno 2 giorni consecutivi, si sottopone a un esame prescritto dall'ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un'indennità giornaliera per ogni giorno d'esame.

**Art. 17**<sup>bis39</sup> Giorni non consecutivi

L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera:

- a. per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione;
- b. per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU **1980** 1972).

<sup>37</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 19 nov. 1976 (RU **1976** 2650).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>39</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

**Art. 18** Periodo di attesa in generale

<sup>1</sup> L'assicurato la cui incapacità di lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione imminenti ha diritto ad un'indennità giornaliera per il periodo d'attesa.<sup>40</sup>

<sup>2</sup> Il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l'opportunità di provvedimenti d'integrazione, al più tardi però quattro mesi dopo la presentazione della domanda.<sup>41</sup>

<sup>3</sup> I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d'integrazione non hanno diritto a indennità giornaliera durante il periodo di attesa.

**Art. 19** Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego

<sup>1</sup> L'assicurato non ha diritto all'indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell'impiego è preceduta da una prima formazione professionale o da una riformazione professionale, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l'indennità giornaliera fino allora assegnatagli.<sup>42</sup>

<sup>2</sup> Gli assicurati che beneficiano dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.<sup>43</sup>

**Art. 20<sup>44</sup>** Periodo d'avviamento

L'assicurato che, costretto ad abbandonare l'attività lucrativa a causa dell'invalidità, non riceve ancora, al nuovo posto di lavoro procuratogli dall'ufficio AI, il salario, che presumibilmente percepirà alla fine del periodo d'avviamento ha diritto, durante l'avviamento, a un'indennità giornaliera per 180 giorni al massimo.

**Art. 20<sup>bis45</sup>** Persone senza attività lucrativa con capacità lavorativa limitata

Gli assicurati senza attività lucrativa che, durante l'integrazione, possono svolgere ancora i loro lavori abituali hanno diritto alla metà dell'indennità giornaliera se presentano una incapacità lavorativa di almeno la metà, ma inferiore ai due terzi; essi hanno diritto all'indennità giornaliera intera se presentano una incapacità al lavoro di almeno due terzi.

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1186).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1484).

<sup>43</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 912).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>45</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

**Art. 20<sup>ter</sup>46** Indennità giornaliera e rendita d'invalidità

<sup>1</sup> Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua ad essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

<sup>2</sup> Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2<sup>bis</sup> LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui al capoverso 3, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente, ivi compresi i supplementi eventuali, a un trentesimo dell'ammontare della rendita.<sup>47</sup>

<sup>3</sup> Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'istruttoria o d'integrazione, il beneficiario di una rendita continua a ricevere la rendita medesima, ma non oltre la fine dell'intero terzo mese civile dopo l'inizio delle misure. Gli è inoltre versata l'indennità giornaliera. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l'indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'ammontare della rendita.<sup>48</sup>

<sup>4</sup> Se una rendita subentra a un'indennità giornaliera, la rendita è pagata senza riduzione per il mese durante il quale termina il diritto all'indennità. Per questo mese, l'indennità giornaliera è invece ridotta di un trentesimo dell'ammontare della rendita.<sup>49</sup>

**Art. 20<sup>quater</sup>**

...

**Art. 20<sup>quinquies</sup>50** Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno

Gli assicurati che beneficiano di un'indennità giusta la legge federale del 25 settembre 1952<sup>51</sup> sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile<sup>52</sup> (LIPG) non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

**Art. 21** Principio di calcolo

<sup>1</sup> Riservato l'articolo 24 capoversi 2 e 2<sup>bis</sup> LAI, per il calcolo dell'indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia,

<sup>46</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1484).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1484).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1484).

<sup>50</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 912).  
**RS 834.1**

<sup>52</sup> Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1484).

le disposizioni dell'ordinanza del 24 dicembre 1959<sup>53</sup> sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG).<sup>54</sup>

<sup>2</sup> Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione.<sup>55</sup>

<sup>3</sup> Ove l'assicurato eserciti un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 21<sup>bis</sup> capoverso 4.<sup>56</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>57</sup>

**Art. 21<sup>bis</sup>**<sup>58</sup> Calcolo dell'indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e frequentano una scuola speciale o si sottopongono a provvedimenti medici d'integrazione, corrisponde di regola a un trentesimo del salario mensile medio degli apprendisti. Quest'ultimo è attualizzato ogni anno in base all'indice dei salari nominali dell'Ufficio federale di statistica. I supplementi giusta gli articoli 24<sup>bis</sup> e 25 LAI sono compresi in questi importi.<sup>59</sup>

<sup>2</sup> Per gli assicurati che, causa l'invalidità, hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un'altra, l'indennità giornaliera, compresi i supplementi, ammonta, se del caso, a un trentesimo dell'ultimo reddito mensile conseguito durante l'interrotta formazione professionale. È riservato l'articolo 6 capoverso 2.

<sup>3</sup> Gli assicurati in prima formazione professionale, i quali, senza pregiudizio alla salute, avrebbero terminato la formazione e si troverebbero già inseriti nella vita attiva, ricevono l'indennità giornaliera più alta ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2<sup>bis</sup> LAI, oltre agli interi supplementi ai sensi degli articoli 24<sup>bis</sup> e 25 LAI.

<sup>4</sup> Dall'indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1 a 3 o secondo l'articolo 20<sup>ter</sup> capoverso 2 sono dedotti:

<sup>53</sup> RS 834.11

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1484).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1186).

<sup>56</sup> Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1484).

<sup>57</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456).

<sup>58</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).

- a.<sup>60</sup> un trentesimo del reddito mensile dell'attività lucrativa, conseguito dall'assicurato durante la formazione professionale;
- b. il valore del vitto, fissato conformemente all'articolo 11 OAVS<sup>61</sup>, se l'assicurazione per l'invalidità lo assume.

**Art. 21<sup>ter</sup> 62** Diritto agli assegni per assistenza

I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi civili danno diritto a assegni per assistenza.

**Art. 21<sup>quater</sup> 63** Obbligo di mantenimento o di assistenza

Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell'articolo 23<sup>quinquies</sup> capoverso 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente dall'assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o, qualora sorga soltanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con regolarità dall'assicurato.

**Art. 21<sup>quinquies</sup> 64** Prestazioni di mantenimento o di assistenza

<sup>1</sup> Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono:

- a. le prestazioni in denaro o in natura che l'assicurato fornisce per il mantenimento delle persone di cui all'articolo 23<sup>quinquies</sup> capoverso 1 LAI;
- b. il controvalore del lavoro non remunerato che l'assicurato fornisce in favore di dette persone.

<sup>2</sup> Se l'assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assistite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni devono essere valutate al massimo all'80 per cento del suo reddito intero; da questa somma dev'essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle disposizioni dell'OAVS<sup>65</sup>. Se il coniuge o i figli dell'assicurato vivono anch'essi nella comunione domestica, l'importo delle deduzioni dev'essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l'importo delle deduzioni se l'assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni molto modeste.

<sup>3</sup> Il controvalore del lavoro non remunerato dev'essere stimato dalla cassa di compensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione .

<sup>61</sup> RS 831.101

<sup>62</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

<sup>63</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

<sup>64</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).

<sup>65</sup> RS 831.101

**Art. 21<sup>sexies</sup> 66** Persone bisognose di assistenza

<sup>1</sup> Sono considerate bisognose di assistenza:

- a.<sup>67</sup> le persone alle quali l'assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso nei confronti dell'autorità competente, contributi di mantenimento ai sensi degli articoli 125-132 del Codice civile<sup>68</sup> o contributi di assistenza ai sensi degli articoli 328 e 329 dello stesso Codice;
- b. le altre persone mantenute o assistite dall'assicurato e il cui reddito mensile non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all'assicurato o convivono tra di loro, non supera i seguenti importi:

		Fr.
1.	prima persona	2120
2.	seconda persona	1480
3.	ognuna delle ulteriori persone	850

<sup>2</sup> Per l'applicazione del capoverso 1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più persone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i limiti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore a quello dell'assicurato vi vengono aggiunti; l'obbligo di mantenimento è poziore all'obbligo di assistenza e l'obbligo legale di assistenza è poziore all'obbligo morale.

<sup>3</sup> Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano interamente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bisognose di assistenza.

**Art. 21<sup>septies</sup> 69** Reddito computabile

<sup>1</sup> Per reddito ai sensi dell'articolo 21<sup>sexies</sup> capoverso 1 lettera b si intende l'intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pensioni conformemente all'ultima tassazione dell'imposta federale diretta o a una corrispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali. Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o dall'infermità delle persone mantenute o assistite.

<sup>2</sup> In mancanza di una tassazione fiscale o se l'assicurato fa valere che la persona mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di integrazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito determinante. Gli articoli 11 a 18 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971<sup>70</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) si applicano per analogia.

<sup>66</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1851).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>68</sup> RS **210**

<sup>69</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1851).

<sup>70</sup> RS **831.301**

**Art. 21**<sup>octies71</sup> Riduzione degli assegni per assistenza

Gli assegni per assistenza sono ridotti se:

- a. superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell'assicurato, calcolata conformemente all'articolo 21<sup>quinquies</sup> e convertita in un importo giornaliero;
- b. nei casi previsti dall'articolo 21<sup>sexies</sup> capoverso 1 lettera b superano, addizionati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.

**Art. 22**<sup>72</sup> Tavole

Per determinare le indennità giornaliere, l'Ufficio federale appronta tavole d'uso obbligatorio, con importi arrotondati a vantaggio dell'assicurato.

**Art. 22**<sup>bis73</sup> Supplemento per l'integrazione

<sup>1</sup> Il supplemento per l'integrazione, per vitto ed alloggio di cui l'assicurato deve sopportare le spese durante l'integrazione, è determinato secondo gli importi stabiliti nell'articolo 11 OAVS<sup>74</sup>.

<sup>2</sup> L'invalido che dall'assicurazione riceve alloggio gratuito, ma che deve pagare per una pigione durante l'integrazione, ha diritto al supplemento per l'alloggio.

**Art. 22**<sup>ter75</sup> Supplemento per persone sole

Il supplemento secondo l'articolo 24<sup>bis</sup> LAI ammonta a 12 franchi per giorno.

**F. Disposizioni diverse**<sup>76</sup>**Art. 22**<sup>quater77</sup> Diritto ai provvedimenti d'integrazione

<sup>1</sup> Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere della stessa.

<sup>2</sup> Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione obbligatoria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori abbia un'assicurazione facoltativa oppure un'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 let-

<sup>71</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1851).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3133).

<sup>73</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>74</sup> **RS 831.101**

<sup>75</sup> Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU **1987** 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 1835 2030).

<sup>76</sup> Originariamente avanti l'art. 23

<sup>77</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

tera c o dell'articolo 3 LAVS<sup>78</sup> o, sulla base di una convenzione internazionale, per un'attività lucrativa all'estero.<sup>79</sup>

<sup>3</sup> Sono fatti salvi gli articoli 6 capoverso 2 e 9 capoverso 3 LAI.

**Art. 23<sup>80</sup>** Rischio dell'integrazione

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura derivanti da malattie e da infortuni cagionatigli da provvedimenti d'integrazione o d'accertamento se sono stati ordinati dall'ufficio AI, o se, per motivi validi, sono stati eseguiti prima della deliberazione dell'ufficio.<sup>81</sup>

<sup>2</sup> L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d'infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento eseguito in un ospedale, in una scuola o in un centro professionale o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.

<sup>3</sup> L'assicurato che si ammala nel corso di un provvedimento d'integrazione o d'accertamento, eseguito in un ospedale o in un centro professionale e assunto interamente dall'AI, ha diritto al risarcimento delle spese di cura durante tre settimane al massimo a condizione che il trattamento curativo venga applicato nell'uno o nell'altro di questi stabilimenti.

<sup>4</sup> Se un assicurato domanda un provvedimento d'integrazione la cui esecuzione implica certi pericoli, l'assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarcimento delle spese di cura previsto al primo capoverso.

<sup>5</sup> Le prestazioni indicate ai capoversi 2 e 3 sono erogate soltanto se nessun'altra assicurazione le assume.

<sup>6</sup> Se l'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura secondo i capoversi 1, 2 e 3, l'indennità giornaliera gli viene assegnata durante il trattamento curativo alle medesime condizioni richieste nel corso dell'integrazione.

<sup>7</sup> L'articolo 52 LAI è applicabile all'esercizio del regresso.

**Art. 23<sup>bis82</sup>** Provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone soggette all'assicurazione obbligatoria

<sup>1</sup> Se l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale all'estero.

<sup>78</sup> RS 831.10

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2002 200).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>82</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

<sup>2</sup> L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d'emergenza all'estero.

<sup>3</sup> Se un provvedimento d'integrazione è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne riscalda le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.

**Art. 23<sup>ter</sup>83** Provvedimenti d'integrazione all'estero per le persone soggette all'assicurazione facoltativa

<sup>1</sup> L'assicurazione assume le spese per i provvedimenti d'integrazione effettuati all'estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti, la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un'attività lucrativa.

<sup>2</sup> Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l'assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all'estero se le possibilità di successo di tali provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano.

**Art. 24** Diritto di opzione e convenzioni

<sup>1</sup> La competenza per emanare le prescrizioni circa il riconoscimento ai sensi dell'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 2 LAI è delegata al Dipartimento.<sup>84</sup>

<sup>2</sup> Le convenzioni giusta l'articolo 27 LAI sono concluse dall'Ufficio federale.

<sup>3</sup> Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d'integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell'assicurazione, nel senso dell'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 1 LAI, e le tariffe stabilite importi massimi nel senso dell'articolo 27 capoverso 3 LAI.<sup>85</sup>

## Capo terzo: Le rendite e l'assegno per i grandi invalidi

### A. Il diritto alla rendita

#### I. Determinazione dell'invalidità

**Art. 25** Principio

<sup>1</sup> Sono considerati redditi del lavoro nel senso dell'articolo 28 capoverso 2 LAI i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS<sup>86</sup>, esclusi tuttavia:

<sup>83</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).

<sup>86</sup> RS 831.10. Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

- a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un'incapacità lavorativa debitamente comprovata;
- b. i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperimento, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro;
- c.<sup>87</sup> le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG<sup>88</sup> e le indennità giornalieri dell'assicurazione invalidità.<sup>89</sup>

<sup>2</sup> Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.

#### **Art. 26** Assicurati senza formazione professionale

<sup>1</sup> Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari:<sup>90</sup>

Dopo .....anni compiuti	Prima .....anni compiuti	Tasso in per cento
	21	70
21	25	80
25	30	90
30		100. <sup>91</sup>

<sup>2</sup> Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava.

#### **Art. 26<sup>bis</sup>** Assicurati in corso di formazione

<sup>1</sup> L'invalidità d'un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 27 capoverso 1, se non si può ragionevolmente esigere ch'egli svolga un'attività lucrativa.

<sup>2</sup> ...<sup>93</sup>

<sup>87</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1088).

<sup>88</sup> **RS 834.1**

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 60).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>92</sup> Introdotta dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>93</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU **1976** 2650).

**Art. 27<sup>94</sup>** Persone senza attività lucrativa

<sup>1</sup> L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione del grado d'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

<sup>2</sup> Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità.<sup>95</sup>

**Art. 27<sup>bis96</sup>** Assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge

<sup>1</sup> In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità relativa è computata secondo l'articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente all'articolo 27 per quest'altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione nell'azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l'impedimento nelle due attività in questione.

<sup>2</sup> Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa.

**II. Disposizioni diverse****Art. 28** Rendite e integrazione

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita non sorge finché l'assicurato si sottopone all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione o deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integrazione e può esigere perciò un'indennità giornaliera durante il termine d'attesa.<sup>97</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>98</sup>

<sup>3</sup> L'assunzione delle spese per vitto e alloggio è considerata preponderante per la soppressione della rendita d'invalidità ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 LAI, quando l'assicurazione sopperisce interamente alle spese per vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana.<sup>99</sup>

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 912).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1199).

<sup>96</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU **1976** 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1199).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1186).

<sup>98</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 set. 1984 (RU **1984** 1186).

<sup>99</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

**Art. 28<sup>bis</sup>100** Caso di rigore<sup>101</sup>

<sup>1</sup> È dato caso di rigore ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1<sup>bis</sup> LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965<sup>102</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.<sup>103</sup>

<sup>2</sup> L'ufficio AI determina il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l'articolo 28 capoverso 2 LAI se l'assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell'età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile.<sup>104</sup>

<sup>3</sup> Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali. L'articolo 14a dell'OPC-AVS/AI<sup>105</sup> non è applicabile nella determinazione dei casi di rigore.<sup>106</sup>

**Art. 29<sup>107</sup>** Incapacità al guadagno permanente

I presupposti dell'invalidità al guadagno in modo permanente sono compiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro.

**Art. 29<sup>bis</sup>108** Risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita

Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e che l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'articolo 29 capoverso 1 LAI.

**Art. 29<sup>ter</sup>109** Interruzione dell'incapacità al lavoro

Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.

<sup>100</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU **1983** 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1088).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2951).

<sup>102</sup> RS **831.30**

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2951).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>105</sup> RS **831.301**

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2951).

<sup>107</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>108</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>109</sup> Primitivo art. 29. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

**Art. 30**<sup>110</sup> Diritto alla rendita completiva

Sono parificate alle persone che esercitano un'attività lucrativa:

- a. i disoccupati che beneficiano di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. le persone che beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliera dopo aver cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio.

**Art. 30**<sup>bis111</sup> Coniugi separati

Due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 LAI qualora:

- a. abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisione giudiziaria;
- b. sia pendente un'azione di divorzio o di separazione;
- c. se la separazione di fatto dura da almeno un anno senza interruzione; o
- d. se è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

**Art. 31**<sup>112</sup>**B. Le rendite ordinarie****Art. 32**<sup>113</sup> Calcolo

<sup>1</sup> Gli articoli 50-53<sup>bis</sup> OAVS<sup>114</sup> sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità.

<sup>2</sup> La riduzione delle due rendite di una coppia secondo l'articolo 37 capoverso 1<sup>bis</sup> LAI è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado di invalidità più alto.

**Art. 32**<sup>bis115</sup> Basi di calcolo in caso di risorta invalidità

Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l'assicurato. Se nel frattempo,

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

<sup>111</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

<sup>112</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU **1982** 1284).

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

<sup>114</sup> RS **831.101**

<sup>115</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU **1983** 912). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l'invalidità o è deceduto, l'articolo 29<sup>quinquies</sup> LAVS<sup>116</sup> è applicabile.

**Art. 33<sup>117</sup>** Supplemento al reddito annuo medio

Se la persona invalida ha raggiunto l'età indicata di seguito, l'aumento del reddito annuo medio secondo l'articolo 36 capoverso 3 LAI è di:

	Per cento
meno di 23	100
23	90
24	80
25	70
26	60
27	50
28-29	40
30-31	30
32-34	20
35-38	10
39-45	5
più di 45	0

**Art. 33<sup>bis118</sup>** Riduzione delle rendite per figli

La riduzione delle rendite per figli secondo l'articolo 38<sup>bis</sup> LAI è retta dall'articolo 54<sup>bis</sup> OAVS<sup>119</sup>.

**Art. 33<sup>ter120</sup>** Calcolo anticipato della rendita

<sup>1</sup> Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d'invalidità.

<sup>2</sup> Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS<sup>121</sup>.

<sup>116</sup> RS **831.10**

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

<sup>118</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU **1972** 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

<sup>119</sup> RS **831.101**

<sup>120</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2635).

<sup>121</sup> RS **831.101**

## C. Le rendite straordinarie

### Art. 34<sup>122</sup>

L'articolo 54<sup>bis</sup> OAVS<sup>123</sup> è applicabile per analogia alla riduzione delle rendite straordinarie per figli secondo l'articolo 40 capoverso 2 LAI.

## D. L'assegno per grandi invalidi

### Art. 35<sup>124</sup> Inizio ed estinzione

<sup>1</sup> Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

<sup>2</sup> L'assicurato non ha diritto all'assegno quando soggiorna, durante almeno 24 giorni nel corso di un mese civile, in uno stabilimento per l'esecuzione dei provvedimenti previsti agli articoli 12, 13, 16, 17, 19 oppure 21 LAI.<sup>125</sup> Questa restrizione non s'applica agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 lettera d.<sup>126</sup>

<sup>3</sup> Se, in seguito, il grado di invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 86-88<sup>bis</sup>. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato.<sup>127</sup>

### Art. 36<sup>128</sup> Calcolo

<sup>1</sup> La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido, vale a dire quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede<sup>129</sup> inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

<sup>2</sup> La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, necessita:

- a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita o

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 691).

<sup>123</sup> RS **831.101**

<sup>124</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1186).

<sup>126</sup> Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>128</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>129</sup> RU **1985** 640.

- b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

<sup>3</sup> La grande invalidità è di grado esiguo se l'assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, è costretto a ricorrere:

- a. in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita o abbisogna
- b. di una sorveglianza personale permanente o
- c.<sup>130</sup> in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità o
- d.<sup>131</sup> allorquando, a causa di un grave danno agli organi sensoriali o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

#### **Art. 37**<sup>132</sup> Importo

L'assegno mensile per grandi invalidi ammonta all'80 per cento se la grande invalidità<sup>133</sup> è di grado elevato, al 50 per cento se è di grado medio, e, se è di grado esiguo, al 20 per cento della rendita semplice di vecchiaia minima, secondo l'articolo 34 capoverso 2 LAVS<sup>134</sup>.

### **E. Rifiuto, riduzione e soppressione di prestazioni pecuniarie per colpa propria**<sup>135</sup>

#### **Art. 38**<sup>136</sup> Esclusione del diritto alle indennità giornaliere e agli assegni per grandi invalidi

Le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati, né ridotti o soppressi per colpa dell'assicurato.

#### **Art. 39**<sup>137</sup>

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>131</sup> Introdotta dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>132</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>133</sup> Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1484).

<sup>134</sup> **RS 831.10**

<sup>135</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1186).

<sup>137</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

## **F.<sup>138</sup> Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare<sup>139</sup>**

### **Art. 39<sup>bis</sup><sup>140</sup>**

<sup>1</sup> Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

<sup>2</sup> Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

<sup>3</sup> Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.

## **G. Regresso contro terzi responsabili<sup>141</sup>**

### **Art. 39<sup>ter</sup><sup>142</sup>**

L'articolo 79<sup>quater</sup> OAVS<sup>143</sup> è applicabile per analogia all'esercizio, da parte dell'assicurazione, del regresso contro terzi responsabili secondo l'articolo 52 LAI.

<sup>138</sup> Lettera E originaria.

<sup>139</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43). Nuovo testo giusta l'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.202**).

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta l'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.202**).

<sup>141</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>142</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>143</sup> RS **831.101**

**Capo quarto: L'organizzazione****A.<sup>144</sup> Gli uffici AI****I. Competenza****Art. 40**

<sup>1</sup> Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente:

- a. l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio;
- b. l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il capoverso 2 se gli assicurati sono domiciliati all'estero.

<sup>2</sup> Per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.

<sup>3</sup> L'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura.

<sup>4</sup> In caso di conflitto di competenza, l'Ufficio federale designa l'ufficio AI competente.

**II. Compiti****Art. 41**

<sup>1</sup> L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:

- a. ricevere, controllare e registrare le richieste;
- b. ricevere le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relative al diritto alle prestazioni (art. 77);
- c. trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliera, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;
- d. notificare le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;
- e. controllare l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati;
- f. cooperare alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;
- g. fornire informazioni;

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

- h. conservare gli incarti AI;
- i. prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi di diritto amministrativo.
- k.<sup>145</sup> valutare l'invalidità delle persone che chiedono una prestazione complementare secondo l'articolo 2c lettera b LPC<sup>146</sup>.

<sup>2</sup> Gli uffici AI cantonali e comuni tengono, in collaborazione con gli uffici del lavoro, una lista dei posti vacanti concernenti il loro campo d'attività.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale assicura che gli uffici AI cantonali e comuni dispongano dei servizi necessari per l'adempimento dei loro compiti.

### III. Questioni finanziarie

#### Art. 42

La cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI provvede al servizio dei fondi degli uffici AI cantonali e comuni.

### IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

#### Art. 43

<sup>1</sup> Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero» s'è costituito presso l'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni necessarie in materia d'organizzazione.

### B.<sup>147</sup> Casse di compensazione

#### Art. 44            Competenza

Gli articoli 122 a 125<sup>bis</sup> OAVS<sup>148</sup> sono applicabili per analogia per determinare la cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità giornaliera e gli assegni per grandi invalidi.

<sup>145</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

<sup>146</sup> RS 831.30

<sup>147</sup> Originario tit. avanti l'art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>148</sup> RS 831.101

**Art. 45** Passaggio da una cassa all'altra

<sup>1</sup> L'articolo 125 OAVS<sup>149</sup> è applicabile per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere, le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

<sup>2</sup> Se una rendita dell'assicurazione per l'invalidità è sostituita con una dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la competenza per fissare le prestazioni e notificare le decisioni passa dall'ufficio AI alla cassa di compensazione che era competente finora per versare la rendita.

**Art. 46** Conflitto di competenza

In caso di conflitto di competenza l'Ufficio federale designa la cassa di compensazione competente.

*Art. 47 a 64*

*Abrogati*

**Capo quinto: La procedura****A. La richiesta****Art. 65** Modulo di richiesta e allegati

<sup>1</sup> Chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell'assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta e concederle l'autorizzazione ad assumere ulteriori informazioni.<sup>150</sup>

<sup>2</sup> Il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli uffici designati dall'Ufficio federale.

<sup>3</sup> L'assicurato deve corredare la richiesta del certificato di assicurazione e, se è il caso, di quello della moglie, degli eventuali libretti delle marche e di una carta d'identità.<sup>151</sup>

**Art. 66**<sup>152</sup> Legittimazione

<sup>1</sup> Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l'assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura.

<sup>149</sup> RS 831.101

<sup>150</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

<sup>151</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912). Questa modificazione sostituisce quella risultante dall'art. 144 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202).

<sup>2</sup> Se l'assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti degli organi assicurativi, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla verifica del diritto alle prestazioni o per il regresso contro terzi responsabili. Se non è stato designato un rappresentante legale, questa decisione può essere presa dalle altre persone legittimate a far valere il diritto.

**Art. 67**<sup>153</sup> Presentazione

<sup>1</sup> La richiesta dev'essere presentata all'ufficio AI competente giusta l'articolo 40.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all'ufficio AI.

<sup>3</sup> La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell'ufficio AI.

**Art. 68**<sup>154</sup> Pubblicazioni

Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l'attenzione sulle prestazioni dell'assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.

## B. L'istruttoria

**Art. 69**<sup>155</sup> In generale

<sup>1</sup> L'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'articolo 44.

<sup>2</sup> Se tali condizioni sono adempite, l'ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. L'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti d'accertamento ordinati.

<sup>3</sup> Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.

<sup>4</sup> Gli uffici AI non eseguono esami medici sull'assicurato. L'Ufficio federale, tuttavia, può accordare agli uffici AI, che istituiscono servizi medici comuni nell'ambito di progetti pilota limitati nel tempo, la competenza di eseguire esami medici sugli assicurati nell'ambito di tali servizi, al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.<sup>156</sup>

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>154</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

**Art. 70**<sup>157</sup>**Art. 71** Informazioni

<sup>1</sup> L'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.

<sup>2</sup> I datori di lavoro dell'assicurato devono fornire gratuitamente, su domanda, informazioni veritiere circa l'impiego (specie e durata) e il salario dell'assicurato.

<sup>3</sup> Gli istituti di assicurazione e le autorità assistenziali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che effettuano prestazioni d'invalidità all'assicurato, devono fornire gratuitamente, su domanda, informazioni circa le loro constatazioni e le loro prestazioni.

**Art. 72**<sup>158</sup>**Art. 72**<sup>bis159</sup> Centri medici d'accertamento

L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese.

**Art. 73**<sup>160</sup> Rifiuto di cooperare

Se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, una perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all'ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 1), l'ufficio AI può decidere in base agli atti dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze della negligenza.

**Art. 73**<sup>bis161</sup> Audizione dell'assicurato

<sup>1</sup> Prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'ufficio AI deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto.<sup>162</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>163</sup>

<sup>157</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>158</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>159</sup> Introdotto dal n. II I dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>161</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>163</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>3</sup> Si può rinunciare all'audizione dell'assicurato, se manifestamente l'assicurazione non è obbligata a effettuare prestazioni.<sup>164</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio federale emana prescrizioni di dettaglio sulla procedura di audizione e di consultazione dell'incarto. Statuisce sulle vertenze concernenti la consultazione di atti medici.

<sup>5</sup> Nessuna indennità giornaliera e nessun rimborso delle spese di viaggio sono accordati per l'audizione dell'assicurato e per la consultazione dell'incarto.

### C. La determinazione delle prestazioni

**Art. 74<sup>165</sup>** Deliberazione dell'ufficio AI

Terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni.

**Art. 74<sup>bis</sup>**

...

**Art. 74<sup>ter166</sup>** Assegnazione delle prestazioni senza decisione

Se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o prorotate senza la notificazione di una decisione (art. 58 LAI):

- a. provvedimenti sanitari;
- b. provvedimenti d'ordine professionale;
- c. provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per l'assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI);
- d. mezzi ausiliari;
- e. rimborso delle spese di viaggio;
- f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.

**Art. 74<sup>quater167</sup>** Comunicazione delle deliberazioni

L'ufficio AI comunica per iscritto all'assicurato la deliberazione emanata giusta l'articolo 74<sup>ter</sup> e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991 (RU **1991** 1422).

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>166</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU **1987** 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>167</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU **1987** 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

**Art. 75**<sup>168</sup> Decisioni

<sup>1</sup> Gli atti amministrativi, mediante i quali si decide dei diritti e dei doveri degli assicurati, devono essere notificati dall'ufficio AI mediante decisione scritta. È fatto salvo l'articolo 74<sup>quater</sup>.

<sup>2</sup> Non si deve notificare alcuna decisione per le disposizioni che sono adottate durante l'istruttoria o l'esecuzione di una decisione avente autorità di cosa giudicata.

<sup>3</sup> Le decisioni devono essere motivate sufficientemente e in termini comprensibili ad ognuno.

**Art. 76**<sup>169</sup> Notificazione della decisione

<sup>1</sup> La decisione è notificata:

- a. all'assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale;
- b. alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 66 o ai quali va pagata la prestazione in denaro secondo l'articolo 84;
- c. alla cassa di compensazione competente, se si dispone una prestazione in denaro;
- d. all'Ufficio centrale di compensazione, nella misura in cui non si tratti di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi;
- e. al competente assicuratore contro gli infortuni o all'assicurazione militare, se versano prestazioni all'assicurato;
- f. agli agenti esecutori;
- g. i medici i quali, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o fatto una perizia per incarico dell'assicurazione, qualora lo chiedano espressamente e l'assicurato vi acconsenta;
- h.<sup>170</sup> all'assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>171</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal), per i casi previsti all'articolo 88<sup>quater</sup>.

<sup>2</sup> Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi, l'articolo 70 OAVS<sup>172</sup> è applicabile per analogia.

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>169</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS **832.102**).

<sup>171</sup> RS **832.10**

<sup>172</sup> RS **831.101**

**Art. 77**<sup>173</sup> Obbligo di informare

L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto, delle condizioni personali e, eventualmente, economiche dell'assicurato.

**D. Pagamento delle prestazioni**<sup>174</sup>**I. Provvedimenti d'integrazione, d'accertamento e spese di viaggio****Art. 78**<sup>175</sup> Pagamento

<sup>1</sup> L'assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell'ufficio AI, le spese dei provvedimenti d'integrazione stabiliti da quest'ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall'articolo 48 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.<sup>176</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>177</sup>

<sup>3</sup> Le spese dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi furono ordinati dall'ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all'erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito. Sono salvi l'articolo 81 LAI e gli articoli 17 e 71 della presente ordinanza.<sup>178</sup>

<sup>4</sup> Le spese dei provvedimenti d'integrazione, eccettuate le indennità giornaliere, come pure quelle d'accertamento e di viaggio sono pagate dall'Ufficio centrale di compensazione. Sono riservati gli articoli 79<sup>bis</sup>, 94 e 95.<sup>179</sup>

<sup>5</sup> Di regola, il pagamento è fatto all'agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l'accertamento.

<sup>6</sup> Se il pagamento è fatto all'assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l'assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l'adeguato impiego.

<sup>7</sup> Le fatture degli organi d'esecuzione e delle persone in contatto permanente con l'assicurazione sono pagate tramite girata sul conto corrente postale o sul conto bancario.<sup>180</sup>

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>177</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>179</sup> Nuovo testo del per. 2 giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>180</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 912).

**Art. 79**<sup>181</sup> Presentazione delle fatture

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all'articolo 78:

- a. all'Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di dati; o
- b. all'ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>2</sup> L'ufficio AI verifica se le fatture sono giustificate e l'Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L'Ufficio centrale di compensazione effettua il pagamento delle fatture.

<sup>3</sup> I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall'ufficio AI all'Ufficio centrale di compensazione o dall'Ufficio centrale di compensazione all'ufficio AI.

<sup>4</sup> Se una fattura è contestata o se dev'essere fatta valere una richiesta di restituzione, l'ufficio AI emana le necessarie decisioni.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale emana direttive in merito alla presentazione, alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle fatture.

**Art. 79**<sup>bis182</sup> Regolazione particolare della competenza

L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verifica della conformità ad eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.

**II. Indennità giornaliera****Art. 80** Pagamento

<sup>1</sup> Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliera mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LAI o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS<sup>183</sup>. L'Ufficio federale può, in certi casi, affidare il pagamento delle indennità giornaliera ai centri d'integrazione.<sup>184</sup>

<sup>2</sup> Acconti possono essere pagati a domanda, se l'assicurato o i suoi congiunti abbisognano d'indennità giornaliera a scadenze più brevi.<sup>185</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>186</sup>

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1998, in vigore dal 15 ago. 1998 (RU **1998** 1839).

<sup>182</sup> Introdotto dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU **1974** 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>183</sup> **RS 831.10**

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

<sup>185</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456).

<sup>186</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1996** 691).

**Art. 81**<sup>187</sup> Attestato

<sup>1</sup> L'istituto, o la persona, presso il quale l'assicurato è sottoposto a provvedimenti d'integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare, su modulo ufficiale e a destinazione dell'ufficio AI, il numero di giorni che danno diritto all'indennità giornaliera. Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all'indennità giornaliera è attestato dall'ufficio AI competente. Se il diritto all'indennità giornaliera dipende dal grado d'incapacità al lavoro, l'ufficio AI deve procurarsi, ove occorra, un'attestazione medica.

<sup>2</sup> L'attestato dev'essere rilasciato prima del termine di pagamento. Terminata l'applicazione di provvedimenti prescritti o spirato il termine per il quale è dato il diritto all'indennità giornaliera, l'attestato deve essere trasmesso senza indugio all'ufficio AI.

**Art. 81**<sup>bis188</sup> Conteggio dei contributi

Gli articoli 21a e 21b OIPG<sup>189</sup> si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliera quali reddito dal lavoro ai sensi dell'AVS e all'iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell'assicurato. L'articolo 21a capoversi 1 e 2 OIPG è parimenti applicabile per analogia ai centri d'integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliera (art. 80 cpv. 1).

**III. Rendite e assegni per grandi invalidi****Art. 82**<sup>190</sup> Pagamento

Gli articoli 71, 71<sup>bis</sup>, 71<sup>ter</sup>, 72, 73 e 75 OAVS<sup>3</sup> sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

**Art. 83** Misure di garanzia

<sup>1</sup> L'articolo 74 OAVS<sup>191</sup> è applicabile, per analogia, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione deve inoltre verificare periodicamente che l'assicurato soddisfi le condizioni economiche del diritto alle rendite d'invalidità nei casi di ri-gore.<sup>192</sup>

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>188</sup> Introdotto dal n. III dell'O del 27 ott. 1987 (RU **1987** 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1851).

<sup>189</sup> RS **834.11**

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2002** 200).

<sup>3</sup> RS **831.101**

<sup>191</sup> RS **831.101**

<sup>192</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2951).

#### IV. Disposizioni comuni

##### Art. 84 Garanzia dell'uso conforme allo scopo

L'articolo 76 OAVS<sup>193</sup> è applicabile, per analogia, alla prestazione di garanzia per l'uso conforme delle indennità giornaliere, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

##### Art. 85 Ricupero e restituzione

<sup>1</sup> L'articolo 77 OAVS<sup>194</sup> è applicabile, per analogia, al pagamento di indennità giornaliere, di rendite e di assegni per grandi invalidi, non riscossi<sup>195</sup>. Sono riservate la prescrizione e la preclusione giusta l'articolo 48 LAI.

<sup>2</sup> Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per rendite e assegni per grandi invalidi è applicabile l'articolo 88<sup>bis</sup> capoverso 2.<sup>196</sup>

<sup>3</sup> Se un ufficio AI viene a sapere che una persona, rispettivamente il suo rappresentante legale, ha ottenuto prestazioni a cui, per motivi che non hanno niente a che vedere con l'invalidità, non ha diritto o ne ha solo in minima parte, l'ufficio AI ordina la restituzione dell'importo percepito indebitamente. Se la rendita è stata versata a un terzo o all'autorità conformemente all'articolo 50 LAI, il terzo o l'autorità sono tenuti a restituirla. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 79 e 79<sup>bis</sup> OAVS<sup>197,198</sup>

##### Art. 85<sup>bis</sup><sup>199</sup> Versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi

<sup>1</sup> I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS<sup>200</sup>. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

<sup>193</sup> RS 831.101

<sup>194</sup> RS 831.101

<sup>195</sup> RU 1985 640

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>197</sup> RS 831.101

<sup>198</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).

<sup>199</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

<sup>200</sup> RS 831.10

<sup>2</sup> Sono considerati anticipi le prestazioni:

- a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
- b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

<sup>3</sup> Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

## **E. La revisione della rendita e dell'assegno per grandi invalidi**

### **Art. 86** Assegno per grandi invalidi

Le disposizioni LAI concernenti la revisione della rendita sono applicabili, per analogia, alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.

### **Art. 87** Motivo di revisione

<sup>1</sup> La revisione avviene d'ufficio o su domanda.

<sup>2</sup> La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità.<sup>201</sup>

<sup>3</sup> La domanda di revisione deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

<sup>4</sup> Ove la rendita o l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

### **Art. 88** Procedura

<sup>1</sup> La procedura di revisione è avviata dall'ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'articolo 40.<sup>202</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>203</sup>

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>203</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>3</sup> L'ufficio AI comunica il risultato del riesame alla competente cassa di compensazione. L'ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l'assicurato ha chiesto una modificazione.<sup>204</sup>

<sup>4</sup> Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.

#### **Art. 88a**<sup>205</sup> Modificazione del diritto

<sup>1</sup> Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora o la grande invalidità di cui è affetto si attenua, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

<sup>2</sup> In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno o della grande invalidità, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29<sup>bis</sup> è applicabile per analogia.

#### **Art. 88bis**<sup>206</sup> Effetto

<sup>1</sup> L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto:

- a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
- b. se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
- c. se viene constatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.<sup>207</sup>

<sup>2</sup> La riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto:

- a.<sup>208</sup> il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77.

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>205</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>206</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>207</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>208</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

## Capo sesto:<sup>209</sup> Rapporti con l'assicurazione contro le malattie

**Art. 88<sup>ter</sup>210** Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal

Se l'assicurato di un assicuratore-malattie ai sensi dell'articolo 11 LAMal (assicuratore-malattie) chiede all'assicurazione provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l'assicuratore-malattie interessato o un ufficio di collegamento.

**Art. 88<sup>quater</sup>211** Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie

<sup>1</sup> All'assicuratore-malattie che ha informato l'ufficio AI o la cassa di compensazione competenti di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni.

<sup>2</sup> Se l'assicurazione rifiuta totalmente o parzialmente le prestazioni, obbligando in tal modo l'assicuratore-malattie a fornire prestazioni, quest'ultimo può impugnare a titolo indipendente la decisione dell'ufficio AI avvalendosi dei mezzi di diritto stabiliti dall'articolo 69 LAI.

<sup>3</sup> Se l'assicuratore-malattie interpone ricorso, ne informerà l'assicurato interessato.

**Art. 88<sup>quinquies</sup>212** Rimborso di anticipazioni

Se l'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti sanitari, l'assicuratore-malattie ha diritto al rimborso delle sue anticipazioni. Sono riservati, verso l'assicurazione, maggiori diritti dell'assicurato o di terzi.

## Capo settimo:<sup>213</sup> Disposizioni diverse

**Art. 89<sup>214</sup>** Disposizioni dell'OAVS applicabili

Salvo disposizioni contrarie della LAI o della presente ordinanza, i capi IV e VI, come anche gli articoli 205 a 214 OAVS<sup>215</sup> sono applicabili per analogia.

<sup>209</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS **832.102**).

<sup>211</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS **832.102**).

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 giu. 1995 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS **832.102**).

<sup>213</sup> Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>214</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>215</sup> RS **831.101**

**Art. 89<sup>bis216</sup>** Ricorso amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio federale

Contro le decisioni in materia di sussidi secondo gli articoli 73 e 74 LAI è possibile ricorrere presso il Dipartimento federale dell'interno.

**Art. 89<sup>ter217</sup>****Art. 90<sup>218</sup>** Spese di viaggio in Svizzera

<sup>1</sup> Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell'articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più vicino. Se l'assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari.

<sup>2</sup> Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l'itinerario più diretto. Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno riscalate le relative spese. Non sono rifeuse le piccole spese per tragitti nel raggio locale.<sup>219</sup>

<sup>3</sup> Oltre alle spese di trasporto, l'assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l'assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico.<sup>220</sup>

<sup>4</sup> Il viatico ammonta a:

Fr.

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. quanto l'assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore | 11.50 il giorno                |
| b. quando l'assenza dal domicilio supera le otto ore        | 19.— il giorno                 |
| c. per il pernottamento fuori di casa                       | 37.50 la notte. <sup>221</sup> |

<sup>5</sup> Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni. L'Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.

**Art. 90<sup>bis222</sup>** Spese di viaggio all'estero

I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all'estero e viceversa, come pure all'estero sono fissati dall'Ufficio federale in ogni singolo caso.

<sup>216</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>217</sup> Originario art. 89<sup>bis</sup>. Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 456). Abrogata dal n. I de l'O del 22 nov. 2000 (RU **2000** 2907).

<sup>218</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>220</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2650).

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 1993 (RU **1993** 347)

<sup>222</sup> Introdotta dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

**Art. 91**<sup>223</sup>**Art. 92**<sup>224</sup> Vigilanza materiale

<sup>1</sup> La vigilanza giusta l'articolo 64 LAI è esercitata dal Dipartimento o, per suo incarico, dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale impartisce istruzioni agli organi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'uniformità in generale e in casi singoli.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale garantisce la formazione del personale specializzato degli uffici AI.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale controlla periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede a correggere le manchevolezze riscontrate.

<sup>4</sup> Gli uffici AI devono presentare all'Ufficio federale un rapporto annuale sulla loro gestione, conforme alle istruzioni impartite dallo stesso.

**Art. 92**<sup>bis225</sup> Vigilanza amministrativa e finanziaria

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa e finanziaria degli uffici AI in modo globale e particolare.

<sup>2</sup> Esso esercita una vigilanza globale mediante l'approvazione:

- a. dei regolamenti e dell'organizzazione degli uffici AI;
- b. dell'organigramma con la classificazione finale del personale, che si effettua secondo:
  1. le norme cantonali, per il personale degli uffici AI cantonali;
  2. le norme del Cantone di sede, per il personale degli uffici AI comuni;
  3. le norme valide per il personale federale, per il personale dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale esercita la vigilanza particolare mediante:

- a. il controllo e l'approvazione del bilancio preventivo degli uffici AI per l'anno successivo; questo bilancio deve essere trasmesso all'Ufficio federale entro il 30 settembre;
- b. l'approvazione dello stato dei costi dell'ufficio AI.

<sup>4</sup> L'articolo 43 capoverso 2 è applicabile alla vigilanza amministrativa e finanziaria dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

<sup>223</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>224</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>225</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

**Art. 93<sup>226</sup>** Contabilità

<sup>1</sup> La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell'ufficio AI. La contabilità dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è tenuta dalla cassa svizzera di compensazione.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l'ufficio AI. L'Ufficio federale emana istruzioni in proposito.

<sup>3</sup> La cassa di compensazione è tenuta a mettere a disposizione dell'Ufficio federale i documenti necessari all'esercizio della sorveglianza particolare degli uffici AI giusta l'articolo 92<sup>bis</sup> capoverso 3.<sup>227</sup>

**Art. 93<sup>bis</sup>228** Rimborso delle spese

<sup>1</sup> Sono imputabili le spese risultanti da una gestione razionale dell'assicurazione. L'Ufficio federale decide sulle spese rimborsabili per ogni caso particolare.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti realizzati a favore dell'assicurazione per l'invalidità.

**Art. 93<sup>ter</sup>229** Locali per gli organi d'esecuzione

<sup>1</sup> La Confederazione può acquistare o costruire, in nome dell'assicurazione invalidità e a carico dei conti ordinari dell'AI, i locali necessari per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per i conti d'esercizio.<sup>230</sup>

<sup>2</sup> La contabilizzazione dell'operazione e l'iscrizione dei locali nei conti ordinari dell'AI spetta all'Ufficio federale e all'Amministrazione federale delle finanze (Centrale di compensazione).<sup>231</sup>

<sup>3</sup> Inoltre, per l'acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione, si applicano le prescrizioni generali, in particolare quelle dell'ordinanza del 28 marzo 1990<sup>232</sup> sulla delegazione di competenza e dell'ordinanza del 18 dicembre 1991<sup>233</sup> sulle costruzioni federali.

<sup>226</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>227</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>228</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>229</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>232</sup> [RU **1990** 606, **1996** 2239, **1998** 660, **1999** 913 2179 art. 17 cpv. 3, **2000** 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU **2001** 267 art. 32 lett. c]

<sup>233</sup> [RU **1992** 366, **1997** 2779 n. II 6. RU **1996** 1167 all. n. 1 lett. a]. Vedi ora: O del 14 dic. sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS **172.010.21**).

**Art. 94**<sup>234</sup> Spese di amministrazione delle casse di compensazione

<sup>1</sup> Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d'amministrazione, secondo le stesse aliquote dell'AVS, presso i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e quelle senza attività lucrativa.

<sup>2</sup> Il Dipartimento stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione alle spese d'amministrazione delle casse di compensazione.

**Art. 95** Spese dei servizi specializzati

<sup>1</sup> Gli specialisti (art. 59 cpv. 2 LAI) chiamati a collaborare con un ufficio AI presentano a quest'ultimo un attestato riguardante l'adempimento dell'incarico, a destinazione dell'Ufficio federale.<sup>235</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>236</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio federale determina l'importo rimborsabile che sarà pagato dall'Ufficio centrale di compensazione con riserva del capoverso 4.<sup>237</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verifica degli attestati e il pagamento degli importi.<sup>238</sup>

**Capo ottavo**<sup>239</sup>: **Il promovimento dell'aiuto agli invalidi****A. I sussidi alle istituzioni di aiuto agli invalidi****I. Sussidi a uffici del lavoro, uffici di orientamento professionale e servizi specializzati****Art. 96 a 98**<sup>240</sup>**II. Sussidi per la costruzione****Art. 99** Centri di integrazione e stabilimenti

<sup>1</sup> I sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di centri e stabilimenti, pubblici o privati di utilità pubblica, sono assegnati a condizione che questi:

- a.<sup>241</sup> eseguiscano i provvedimenti d'integrazione previsti dall'assicurazione almeno per metà dei casi o durante la metà delle giornate complessive di sog-

<sup>234</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>236</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>237</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>238</sup> Introdotta dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974 (RU **1974** 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>239</sup> Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>240</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 1° lug. 1987 (RU **1987** 1088).

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU **1980** 1972).

giorno. Le scuole speciali devono eseguire i provvedimenti d'istruzione scolastica speciale dell'assicurazione almeno per un terzo dei casi o durante un terzo del totale delle giornate di soggiorno;

- b.<sup>242</sup> siano, in generale, necessari all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione previsti dall'assicurazione;
- c. siano aperti a tutte le persone che soddisfano alle condizioni, d'età, di sesso e d'invalidità, e non perseguano uno scopo lucrativo;
- d. siano diretti da persone competenti.

<sup>2</sup> Possono essere assegnati sussidi anche se il centro o lo stabilimento eseguisce i provvedimenti d'integrazione in una sola divisione, a condizione che per tale reparto siano soddisfatti i presupposti secondo il capoverso 1.<sup>243</sup>

<sup>3</sup> I sussidi ammontano al massimo a un terzo delle spese computabili.<sup>244</sup>

**Art. 100<sup>245</sup>** Laboratori per l'occupazione permanente d'invalidi; case per invalidi e centri giornalieri<sup>246</sup>

<sup>1</sup> Sono assegnati sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di:

- a.<sup>247</sup> laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati per la maggior parte invalidi i quali, nelle condizioni usuali, non possono esercitare un'attività lucrativa o, professionalmente, non sono suscettibili di integrazione. L'attrezzatura e la possibilità di collegamenti di questi laboratori devono rispondere alle esigenze degli invalidi e consentire loro di esercitare un'attività sensata. I laboratori non destinati a occupare in permanenza e per la maggior parte invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di occupazione si applichi in larga misura anche agli invalidi;
- b.<sup>248</sup> case pubbliche o private d'utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare invalidi. L'attrezzatura e la possibilità di collegamenti di queste case devono rispondere alle esigenze degli invalidi e agevolare o consentire loro l'integrazione professionale, l'esercizio della professione, come pure un'organizzazione giudiziosa del tempo libero. Le case non destinate soprattutto a ospitare invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di assistenza si applichi in larga misura anche agli invalidi;

<sup>242</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU **1980** 1972).

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'O 2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5518).

<sup>245</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

<sup>247</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2927).

- c.<sup>249</sup> case pubbliche o private d'utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare occasionalmente invalidi per il loro tempo libero e che, per l'attrezzatura e la possibilità di collegamenti, rispondono alle loro esigenze;
- d.<sup>250</sup> centri giornalieri pubblici o riconosciuti di utilità pubblica che accolgono soprattutto invalidi e permettono loro di incontrarsi e di partecipare ai programmi di occupazione e al tempo libero per loro organizzati.

<sup>1bis</sup> Se versati a norma dell'articolo 104<sup>ter</sup>, i sussidi possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.<sup>251</sup>

<sup>2</sup> I sussidi ammontano al massimo a:

- a.<sup>252</sup> un terzo delle spese computabili per gli stabilimenti e i centri menzionati nel capoverso 1 lettere a-b;
- b.<sup>253</sup> un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso 1 lettere c e d.

<sup>3</sup> I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l'esistenza di un bisogno specifico per i laboratori, le case e i centri giornalieri menzionati al capoverso 1. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.<sup>254</sup>

#### **Art. 101** Spese computabili

<sup>1</sup> Per tutti gli istituti di cui agli articoli 99 e 100, sono prese in considerazione le spese:

- a. d'acquisto di immobili, esclusi i terreni;
- b. di costruzione, di ampliamento o di rinnovo di immobili;
- c. d'acquisto di apparecchiature indispensabili in vista della creazione, conformemente alla pianificazione del bisogno, di posti nuovi, supplementari o che corrispondono ad una nuova concezione.<sup>255</sup>

<sup>1bis</sup> Per gli istituti esistenti di cui agli articoli 99 e 100 capoverso 1 lettera a, sono prese in considerazione anche le spese per il rinnovo o per il completamento di apparecchiature. Tuttavia, tali spese sono prese in considerazione solo nella misura in cui la spesa per unità raggiunga il limite massimo fissato dal Dipartimento.<sup>256</sup>

<sup>249</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2927).

<sup>250</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU **1982** 1284). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2927).

<sup>251</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

<sup>252</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'O 2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5518).

<sup>253</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

<sup>254</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU **1996** 1005).

<sup>255</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1996** 3133).

<sup>256</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3133).

<sup>2</sup> Le spese destinate soltanto in parte agli scopi indicati negli articoli 99 e 100 sono considerate proporzionatamente.

<sup>3</sup> Le spese per l'istituzione di posti di lavoro decentralizzati di laboratori di cui all'articolo 100 capoverso 1 lettera a non sono considerate spese computabili.<sup>257</sup>

#### **Art. 102**<sup>258</sup> Presentazione ed esame della richiesta

<sup>1</sup> Le richieste di sussidio per i progetti menzionati all'articolo 101 capoverso 1 devono essere inoltrate all'autorità competente del Cantone d'insediamento. Essa esamina le richieste per quanto riguarda il bisogno e le trasmette all'Ufficio federale accompagnate da una domanda motivata. L'Ufficio federale emana le direttive relative ai documenti necessari.<sup>259</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare, circa la necessità, la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese. L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio federale della costruzione e della logistica<sup>260</sup>. Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.

#### **Art. 103**<sup>261</sup> Decisione<sup>262</sup>

<sup>1</sup> I sussidi sono di massima versati soltanto se la loro concessione è stata decisa per scritto dall'Ufficio prima dell'acquisizione del terreno, della costruzione, dell'ingrandimento e del rinnovamento di edifici o dell'acquisizione di attrezzature. Una decisione scritta precedente non è necessaria se seri svantaggi dovessero risultare dalla sua attesa o in caso di investimenti di minore importanza.<sup>263</sup>

<sup>2</sup> Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.<sup>264</sup>

<sup>3</sup> La decisione di accordare il sussidio è presa dall'Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari il montante del sussidio può già essere fissato nella decisione mediante un accordo preliminare delle parti interessate. In tal caso l'evoluzione dell'indice del costo della costruzione come pure modificazioni indispensabili del progetto durante i lavori, possono essere riservate.<sup>265</sup>

<sup>4</sup> L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.<sup>266</sup>

<sup>257</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>258</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>259</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU **1996** 1005).

<sup>260</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>261</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594, **1975** 900).

<sup>262</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

<sup>263</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>264</sup> Originario cpv. 1.

<sup>265</sup> Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

<sup>266</sup> Originario cpv. 3.

**Art. 104** Rendiconto e pagamento

<sup>1</sup> Eseguito il progetto, dev'essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.

<sup>2</sup> Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese provate e ammesse, e poi è pagato.

**Art. 104<sup>bis</sup>267** Restituzione dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi devono essere restituiti, quando le costruzioni sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale. L'ammontare da rimborsare è diminuito del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.<sup>268</sup>

<sup>2</sup> La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

<sup>3</sup> ...<sup>269</sup>

**Art. 104<sup>ter</sup>270** Contratto di prestazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può accordare sussidi agli istituti di cui all'articolo 100 capoversi 1 lettere a, b e d e 1<sup>bis</sup> sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può versare i sussidi al Cantone se:

- a. tale procedura è approvata dal Cantone, dall'istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all'articolo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede nel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi; e
- b. il Cantone si impegna nei confronti dell'Ufficio federale a versare anticipatamente all'istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all'Ufficio federale il rimborso senza interessi dell'importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all'istituto.

<sup>3</sup> Trattandosi di istituti che non assistono in prevalenza invalidi, il versamento dei sussidi è retto imperativamente dal capoverso 2.

<sup>4</sup> Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso 2.

<sup>267</sup> Introdotta dal n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594, **1975** 900).

<sup>268</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>269</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU **1997** 3038).

<sup>270</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

### III. Sussidi per spese d'esercizio

#### Art. 105<sup>271</sup> Centri d'integrazione e stabilimenti

<sup>1</sup> Sono assegnati sussidi per le spese di esercizio ai centri e agli stabilimenti che soddisfano i requisiti dell'articolo 99, in quanto le spese d'esercizio per provvedimenti integrativi a carico dell'assicurazione non siano coperte dalle prestazioni previste negli articoli 12 a 20 LAI e, se trattasi di provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale e per l'assistenza per minorenni, dalle partecipazioni, presunte dall'assicurazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei genitori.

<sup>2</sup> Per le spese scoperte sono assegnati sussidi fino a 30 franchi per giorno di pensione, di scuola o di formazione per assicurato se frequenta una scuola speciale e fino a 15 franchi se frequenta un centro d'integrazione.<sup>272</sup> Se rimane un disavanzo, l'assicurazione assegna un sussidio supplementare fino alla metà di quest'ultimo, ma al massimo di 15 franchi al giorno.<sup>273</sup>

<sup>3</sup> Per le scuole speciali, il numero effettivo di giorni di pensione o di scuola può essere aumentato, quando una scuola deve diminuire l'effettivo delle sue classi per motivi pedagogici oppure per l'indennizzo di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica secondo l'articolo 8<sup>ter</sup> capoverso 2, così come per provvedimenti di consulenza, di sostegno e di promozione per gli assicurati che frequentano la scuola pubblica secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettere b, c e d. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.<sup>274</sup>

#### Art. 106<sup>275</sup> Laboratori per l'occupazione permanente d'invalidi, case per invalidi e centri giornalieri<sup>276</sup>

<sup>1</sup> Ai laboratori che soddisfano i requisiti dell'articolo 100 capoverso 1 lettera a sono assegnati sussidi per le loro spese suppletive d'esercizio, cagionate dall'occupazione d'invalidi.

<sup>2</sup> Alle case che soddisfano le esigenze dette all'articolo 100 capoverso 1 lettera b, sono assegnati sussidi per le spese suppletive d'esercizio derivanti dall'alloggio dato agli invalidi e che non possono essere coperte con prestazioni individuali dell'assicurazione o con prestazioni dei poteri pubblici date al sol scopo di coprire queste spese.<sup>277</sup>

<sup>271</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>272</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 3038).

<sup>273</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3133).

<sup>274</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3133).

<sup>275</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>276</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

<sup>277</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>3</sup> Ai centri giornalieri che soddisfano le esigenze dette all'articolo 100 capoverso 1 lettera d sono assegnati sussidi per le spese suppletive d'esercizio derivanti dall'organizzazione del tempo libero per gli invalidi.<sup>278</sup>

<sup>3bis</sup> Se versati a norma dell'articolo 107<sup>bis</sup>, i sussidi per le spese d'esercizio possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.<sup>279</sup>

<sup>4</sup> I sussidi corrispondono alle spese suppletive secondo i capoversi 1–3; non devono tuttavia superare le maggiori uscite computabili. I sussidi per le spese d'esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all'articolo 100 capoverso 1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni.<sup>280</sup> Il Dipartimento emana le necessarie direttive di esecuzione.<sup>281 282</sup>

<sup>5</sup> I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l'esistenza di un bisogno specifico. L'Ufficio federale emana direttive in proposito.<sup>283</sup>

#### **Art. 107**<sup>284</sup> Decisione

<sup>1</sup> I sussidi per le spese d'esercizio sono assegnati dopo presentazione dei conti annuali verificati.

<sup>2</sup> Le domande di sussidio devono essere presentate all'Ufficio federale entro 6 mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale esamina le domande e stabilisce le spese computabili e l'importo dei sussidi. L'assegnazione del sussidio può essere vincolata a condizioni e oneri.

<sup>4</sup> I beneficiari hanno l'obbligo di informare, in ogni tempo, l'Ufficio federale sull'uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l'esercizio ed esaminare la contabilità.

<sup>278</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1284).

<sup>279</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

<sup>280</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>281</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>282</sup> Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU **1996** 1005).

<sup>283</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU **1996** 1005). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>284</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

**Art. 107<sup>bis285</sup>** Contratto di prestazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può accordare sussidi per le spese di esercizio agli istituti di cui all'articolo 100 capoverso 1 lettere a, b e d e 1<sup>bis</sup> sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può versare i sussidi per le spese d'esercizio al Cantone se:

- a. tale procedura è approvata dal Cantone, dall'istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all'articolo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede in quel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi;
- b. il Cantone si impegna nei confronti dell'Ufficio federale a versare anticipatamente all'istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all'Ufficio federale il rimborso senza interessi dell'importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all'istituto.

<sup>3</sup> Trattandosi di istituti che non assistono soprattutto invalidi, il versamento dei sussidi per le spese d'esercizio è retto imperativamente dal capoverso 2.

<sup>4</sup> Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso 2.

**B. I sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi e ai centri di formazione del personale specializzato****I. Associazioni centrali****Art. 108<sup>286</sup>** Diritto ai sussidi

<sup>1</sup> Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato agli invalidi per prestazioni che forniscono nell'interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all'aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

<sup>285</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

<sup>286</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1199).

**Art. 108<sup>bis</sup> 287** Prestazioni computabili

<sup>1</sup> Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:

- a. consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari;
- b. corsi per invalidi o i loro familiari;
- c. corsi per il perfezionamento professionale degli specialisti e del personale di segretariato di organizzazioni di aiuto privato agli invalidi;
- d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

**Art. 108<sup>ter</sup> 288** Condizioni

<sup>1</sup> Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l'articolo 108<sup>bis</sup> è provato. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

<sup>2</sup> Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L'Ufficio federale emana direttive a questo scopo.

**Art. 108<sup>quater</sup> 289** Calcolo e ammontare dei sussidi

Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l'ammontare dei sussidi.

**Art. 109<sup>290</sup>** Sussidi per le spese di trasporto e l'accompagnamento a domicilio

<sup>1</sup> Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di trasporto delle persone gravemente handicappate che non possono utilizzare i trasporti pubblici. I sussidi sono versati soltanto in vista di favorire a queste persone il contatto con l'ambiente.

<sup>2</sup> Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell'ambito dell'accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo quattro ore d'assistenza per invalido e per settimana.

<sup>3</sup> Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l'ammontare dei sussidi. Questi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.

<sup>287</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>288</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>289</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>290</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

<sup>4</sup> I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico. L'Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L'attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l'acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.

<sup>5</sup> Gli articoli 108<sup>ter</sup> e 110 capoversi 1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.

**Art. 109<sup>bis</sup>**<sup>291</sup>

**Art. 110<sup>292</sup>** Procedura

<sup>1</sup> Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l'articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all'Ufficio federale. L'Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell'esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.<sup>293</sup>

<sup>3</sup> I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all'anno.

<sup>4</sup> Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.

<sup>5</sup> L'organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l'Ufficio federale sull'utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i conti.

<sup>291</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 1983 (RU **1983** 912). Abrogata dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89).

<sup>292</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1199).

<sup>293</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

## II. Centri di formazione specialistica

### Art. 111<sup>294</sup> Diritto ai sussidi

<sup>1</sup> Hanno diritto ai sussidi i centri pubblici o privati di utilità pubblica, come pure altre istituzioni pubbliche o private<sup>295</sup> di utilità pubblica, per l'istruzione e il perfezionamento del personale specializzato nell'integrazione professionale, aperti a tutte le persone che soddisfano ai requisiti di età e di formazione.

<sup>2</sup> È considerato personale specializzato nell'integrazione professionale:

- a.<sup>296</sup> il personale addetto all'istruzione scolastica speciale e all'educazione degli assicurati invalidi che non hanno ancora compiuto il ventesimo anno di età, e per l'assistenza dei minorenni grandi invalidi;
- b. il personale che si occupa dell'orientamento, della formazione professionale, del collocamento degli invalidi, di tenerli occupati e dell'organizzazione dell'impiego del loro tempo libero;
- c. il personale addetto all'ergoterapia e alla terapia occupazionale nell'ambito dell'integrazione professionale degli invalidi.

### Art. 112 Spese computabili

<sup>1</sup> Sono computabili i salari determinanti, secondo la LAVS<sup>297</sup> e gli oneri sociali, per quanto detti oneri siano necessari alla formazione o al perfezionamento adeguato degli specialisti dell'integrazione professionale. L'Ufficio federale stabilisce l'importo delle spese computabili.<sup>298</sup>

<sup>2</sup> Le spese computabili possono essere calcolate empiricamente per i corsi regolari destinati soltanto in parte alla formazione e al perfezionamento del personale specializzato nell'integrazione professionale.

<sup>3</sup> Per i corsi non regolari sono assegnati sussidi soltanto se l'Ufficio federale ne ha approvato il programma e il preventivo prima dell'inizio del corso stesso.

### Art. 113<sup>299</sup> Importo dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili secondo l'articolo 112.

<sup>2</sup> I sussidi per corsi occasionali non devono superare l'eccedente delle spese computabili.<sup>300</sup>

<sup>294</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>295</sup> RU **1975** 900

<sup>296</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4382).

<sup>297</sup> RS **831.10**

<sup>298</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 1980 (RU **1980** 1972).

<sup>299</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>300</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 1172).

**III. ...**<sup>301</sup>**Art. 114**<sup>302</sup>

<sup>1</sup> I centri di formazione degli specialisti che intendono ottenere un sussidio, devono, con la prima domanda, chiedere all'Ufficio federale il riconoscimento del loro diritto al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti l'organizzazione, il programma d'attività e la situazione finanziaria.<sup>303</sup>

<sup>2</sup> Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo l'articolo 113 sulla base dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati.<sup>304</sup>

<sup>3</sup> Il conteggio del corso va presentato all'Ufficio federale entro tre mesi dalla fine del corso e i conti annuali entro sei mesi dalla fine dell'anno di esercizio. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza ragioni valide, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.<sup>305</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio federale esamina le indicazioni date e stabilisce l'importo dei sussidi. Per spese urgenti possono essere concessi pagamenti anticipati e, eccezionalmente, mutui infruttiferi. L'assegnazione di sussidi e la concessione di mutui possono essere vincolate a condizioni e oneri.<sup>306</sup>

<sup>5</sup> I beneficiari sono tenuti d'informare, in ogni tempo, l'Ufficio federale sull'uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di esaminare la contabilità.<sup>307</sup>

<sup>301</sup> Soppresso dal n. I dell'O del 2 feb. 2000 (RU **2000** 1199).

<sup>302</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>303</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1199).

<sup>304</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

<sup>305</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

<sup>306</sup> Originario cpv 3.

<sup>307</sup> Introdotto dal n. II 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU **1972** 2507). Abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 89). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1374).

**Capo nono<sup>308</sup>: Disposizioni finali e transitorie****Art. 115<sup>309</sup>****Art. 116<sup>310</sup>****Art. 117** Entrata in vigore e esecuzione

<sup>1</sup> La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa à applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> ...<sup>311</sup>

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato dell'esecuzione.

**Disposizione finale della modificazione del 7 luglio 1982<sup>312</sup>**

Le modificazioni dell'articolo 48 capoversi 3 e 4 OAVS<sup>313</sup> si applicano per analogia ai casi d'assicurazione che si sono realizzati prima dell'entrata in vigore. Tuttavia prestazioni riguardanti tali casi sono versate solo su richiesta e a partire dall'entrata in vigore.

**Disposizioni finali della modificazione del 21 gennaio 1987<sup>314</sup>**

<sup>1</sup> Se il diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 21<sup>bis</sup> nasce all'entrata in vigore della presente modificazione, da questa stessa data la rendita corrente si estingue. È applicabile l'articolo 20<sup>ter</sup> capoverso 2.

<sup>2</sup> Le nuove disposizioni degli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 2 LAI sono applicabili ai sussidi fissati secondo un conto di gestione o di costruzione registrato al 31 dicembre 1986 o a una data ulteriore.

<sup>3</sup> I sussidi per l'esercizio di stabilimenti e laboratori che applicano provvedimenti sanitari stazionari sono versati per l'ultima volta per l'anno d'esercizio 1987.

<sup>308</sup> Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>309</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>310</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>311</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

<sup>312</sup> RU **1982** 1284

<sup>313</sup> RS **831.101**

<sup>314</sup> RU **1987** 456

**Disposizioni finali della modificazione del 1° luglio 1987<sup>315</sup>**

<sup>1</sup> Il nuovo tenore dell'articolo 28 LAI vale pure, dalla sua entrata in vigore, per le rendite versate a persone residenti all'estero. La Cassa svizzera di compensazione esamina d'ufficio se essa può concedere una prestazione assistenziale giusta l'articolo 76 LAI ai cittadini svizzeri il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento. Fino al termine dell'esame queste persone riscuotono la rendita precedente.

<sup>2</sup> I sussidi giusta l'articolo 72 LAI <sup>316</sup> sono pagati l'ultima volta per l'esercizio 1987.

**Disposizione finale della modificazione del 15 giugno 1992<sup>317</sup>**

La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione interessata a partire dall'entrata in vigore della legge cantonale d'applicazione rispettivamente a partire dall'istituzione dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

**Disposizione finale della modificazione del 27 settembre 1993<sup>318</sup>**

Le nuove disposizioni dell'articolo 21<sup>bis</sup> capoversi 1 e 4 lettera a sono applicabili per la determinazione d'indennità giornaliera il cui diritto nasce dopo l'entrata in vigore di questa modificazione.

**Disposizione finale della modificazione del 29 novembre 1995<sup>319</sup>**

Gli annunci di progetto completi e correttamente formulati, presentati all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 dicembre 1995, possono, se di interesse particolare, essere sussidiati con un importo pari alla metà delle spese computabili, secondo la prassi in vigore fino a tale data.

**Disposizione finale della modificazione del 28 febbraio 1996<sup>320</sup>**

A partire dal 1° luglio 1996, la prova di bisogno ai sensi dell'articolo 106 capoverso 5 dovrà essere fornita dalle nuove istituzioni o dalle istituzioni per le quali sono state previste modificazioni concettuali o quantitative.

A partire dal 1° gennaio 1998, la prova di bisogno sarà necessaria per ogni istituzione che presenterà una richiesta.

<sup>315</sup> RU 1987 1088

<sup>316</sup> Per il testo dell'art. 72, abrogato, vedi RU 1959 845, 1968 29.

<sup>317</sup> RU 1992 1251

<sup>318</sup> RU 1993 2925

<sup>319</sup> RU 1995 5518

<sup>320</sup> RU 1996 1005

**Disposizione finale della modificazione del 25 novembre 1996<sup>321</sup>**

I costi delle prestazioni accordate ai sensi degli attuali articoli 8-12 sono presi a carico dell'assicurazione al massimo fino alla scadenza della garanzia di pagamento.

**Disposizione finale della modificazione del 30 ottobre 1996<sup>322</sup>**

<sup>1</sup> A partire dall'entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell'articolo 108 dev'essere fornita per tutte le offerte di servizi.

**Disposizione finale della modificazione del 2 febbraio 2000<sup>323</sup>**

<sup>1</sup> Il sussidio versato in virtù dell'articolo 108<sup>quater</sup> a un partner contrattuale corrisponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l'esercizio 1998, adattato all'indice annuale dei prezzi in base alla stima dell'Amministrazione federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell'articolo 108<sup>ter</sup>.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può concedere un supplemento per l'assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108<sup>bis</sup>.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l'articolo 108<sup>bis</sup>. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per le prestazioni di cui all'articolo 108<sup>bis</sup>.

<sup>4</sup> Per prestazioni nuove o più estese secondo l'articolo 109, è disponibile per il 2001 una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all'1 per cento dell'importo totale dei sussidi versati nell'esercizio 1998 per prestazioni di tal genere.

321 RU 1996 3133

322 RU 1996 2927

323 RU 2000 1199

**Disposizione finale della modificazione del 4 dicembre 2000<sup>324</sup>**

<sup>1</sup> Per i provvedimenti d'integrazione in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e dell'ordinanza del 26 maggio 1961<sup>325</sup> concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero, in vigore fino al 31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.

<sup>2</sup> Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d'integrazione sono applicabili anche ai casi in cui l'evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>3</sup> La durata di applicazione dell'articolo 69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a tre anni.

<sup>324</sup> RU 2001 89

<sup>325</sup> RS 831.111